FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 277/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 68 pfi 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri B.A. (matr. 3781434), Federica SOMMELLA e della società ASD ACADEMY POSILLIPO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  B.A. (matr. 3781434), all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Posillipo Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Posillipo Calcio, all'incontro AFF16 Ciro Caruso – A.S.D. Academy Posillipo Calcio sq B dell'8.11.2025, valevole per il campionato Under 14 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

  Federica SOMMELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Posillipo Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Posillipo Calcio, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. B.A. nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Posillipo Calcio alla gara AFF16 Ciro Caruso – A.S.D. Academy Posillipo Calcio sq B dell'8.11.2025, valevole per il campionato Under 14 Provinciali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

  ASD ACADEMY POSILLIPO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la sig.ra Federica Sommella ed al cui interno e nel cui interesse il sig. B.A. ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. B.A. (matr. 3781434),
  - Sig.ra Federica SOMMELLA,
  - Società ASD ACADEMY POSILLIPO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Federica Sommella;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. B.A. (matr. 3781434),
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Federica SOMMELLA,
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Provinciale Under 14 s.s. 26/27 per la società ASD ACADEMY POSILLIPO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò